

Il Tribunale di Torino è intervenuto con ordinanza in una diatriba Codacons-Intesa Sanpaolo

Una class action a maglie strette

Senza l'interesse ad agire disco rosso all'azione collettiva

PAGINA A CURA
DI FEDERICO UNNIA

Consumatore sì, ma senza interesse concreto da rivendicare per aprire una class action. È questo il senso dell'ordinanza del 27 maggio-4 giugno 2010 R.G.N. n. 29/2010 con la quale il Tribunale di Torino, 1a sezione civile ha dichiarato inammissibile l'azione legale collettiva proposta ai sensi dell'art. 140-bis Cod. Cons. nei confronti di Intesa Sanpaolo dall'avv. Carlo Rienzi, presidente del Codacons (cui aveva dato mandato ai sensi del 1° comma del citato articolo) e titolare di un rapporto di conto corrente proprio presso Intesa Sanpaolo. La class action, la prima di fatto analizzata dall'entrata in vigore della tanto discussa normativa e di cui si parlerà nel prossimo convegno di Courmayeur (si veda box in pagina), era stata promossa per ottenere la declaratoria di nullità, illiceità e illegittimità delle commissioni e forme di remunerazione bancarie applicate a conti affidati e non affidati a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009, n. 2 («C.S.C.», «T.U.O.F.» e C.D.F.). Inoltre, era chiesto che fossero accertati i danni subiti per l'applicazione di tali commissioni e, conseguentemente, la condanna dell'Istituto al relativo risarcimento. Nel caso di specie il Tribunale di Torino, sempre sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda, prima ancora di procedere con la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 6 dell'art. 140-bis del Cod. Consumo, ha verificato se sussistessero le condizioni dell'azione, ossia la legittimazione dell'attore, avv. Rienzi, (con riferimento alla richiesta qualità di «consumatore» o «utente»), e l'interesse ad agire. Su questi punti il Tribunale di Torino, mentre ha giudicato sussistente la legittimazione dell'attore, ha ritenuto che

mancasse il suo interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'azione collettiva proposta. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha riconosciuto all'avv. Rienzi una qualità, quella di «consumatore», che, invece, Intesa Sanpaolo aveva recisamente contestato sul presupposto che il conto corrente cui erano state applicate le discusse commissioni era stato utilizzato dal titolare ricorrente «anche per ragioni inerenti alla sua professione» con la conseguenza che doveva ritenersi di essere di fronte ad un «professionista» e non, appunto, ad un «consumatore». Il Tribunale ha ritenuto invece «marginale» l'attività professionale transitata sul conto, motivo per il quale ha affermato che il ricorrente avesse i requisiti per essere qualificato come «consumatore». Il Tribunale ha ritenuto decisiva la circostanza che, al momento della proposizione della domanda, il ricorrente, in ossequio alla «Legge Bersani», avesse già aperto un diverso conto corrente dedicato in via esclusiva alle operazioni relative alla sua attività professionale, con conseguente irrilevanza delle movimentazioni transitate sull'altro conto corrente prima dell'entrata in vigore della legge citata; inoltre, la circostanza che la stessa Intesa Sanpaolo avesse riconosciuto quale «consumatore» l'avv. Rienzi, applicandogli «le nuove condizioni economiche previste per i clienti consumatori». Sotto il secondo profilo, invece, il Tribunale di Torino ha affermato l'insussistenza di un interesse concreto e attuale del proponente a far valere la nullità delle clausole contrattuali che contemplano le nuove commissioni e forme di remunerazione bancarie introdotte dal legislatore con legge 28 gennaio 2009, n. 2, in luogo della commissione di massimo scoperto, e applicate anche da Intesa Sanpaolo ai conti affidati e non affidati dei propri correntisti. Quanto alla nuo-

va commissione di scoperto di conto («C.S.C.»), il proponente è stato giudicato privo di interesse ad agire in quanto, essendo la commissione prevista per i soli scoperti maturati su conti non affidati, essa in realtà non era mai stata applicata al proponente poiché questi godeva di apertura di credito in conto corrente (sino all'ammontare di euro 15.000,00). Quanto invece al nuovo tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate («T.U.O.F.»), sul presupposto incontestato che, a seguito dell'utilizzo dell'intero fido di cui godeva e dell'insorgere di un saldo passivo per oltre euro 2.000,00, Intesa Sanpaolo aveva addebitato al Rienzi il medesimo tasso previsto per il credito concesso nei limiti del fido, vale a dire il 12%, il Tribunale di Torino ha affermato che, nella specie, l'applicazione del T.U.O.F. e delle relative discipline contrattuali non aveva determinato alcun pregiudizio con conseguente carenza di interesse ad agire del proponente anche sotto tale profilo.

Secondo **Elena Cristina Biglia**, socie dello Studio Mercanti Dorio ed Associati, «la sentenza del Tribunale di Torino, in assenza di una precisa indicazione in merito alla nozione di consumatore contenuta nell'art. 140 bis Cod. Cons., ha chiarito che essa debba essere mutuata dalla lettera dell'art. 3 del medesimo codice, senza la possibilità di ritenere che il legislatore, non disciplinandola espressamente nell'azione di classe, abbia inteso derogarvi. Interessante, sul punto, è il passaggio in cui, al fine di distinguere il consumatore dal professionista, il Tribunale ha opportunamente valutato, con un'indagine in concreto, le specifiche caratteristiche del rapporto di conto corrente oggetto di causa. Fondamentale, inoltre, la statuizione sulla insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore, valutata anch'essa in concreto».